



COMUNE DI QUARTO

(Città Metropolitana di Napoli)

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

(nominata con dd.P.R. in data 21.6.2019, 12.1.2023 e 28.2.2024)

DELIBERAZIONE N. 219 DEL 20 GIUGNO 2025

OGGETTO: Ricorso T.A.R. Campania promosso dalla XXXXXXXXXXXX (c.f. XXXXXXXXXXXX) in relazione al provvedimento di non ammissione. Conferimento incarico legale. Autorizzazione al Presidente per gli atti necessari e conseguenti.

L'anno 2025, il giorno 20 del mese di giugno, alle ore 11.00, nella Casa comunale si è riunita ai sensi dell'art.252 del d.lgs. n. 267/2000 la Commissione straordinaria di liquidazione, nominata con decreti del Presidente della Repubblica del 21.6.2019, 12.1.2023 e del 28.2.2024, nelle persone di

		presente	assente
Giuseppe Amore	<i>presidente</i>	X	
Agnese Iardino	<i>componente</i>	X	
Paolo Rotondo	<i>componente</i>	X	

PREMESSO CHE

- il comune di Quarto, con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 7.5.2019, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con il d.lgs. 18.8.2000, n. 267 (di seguito denominato "TUEL");
- con decreto del Presidente della Repubblica del 21.6.2019, è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto Comune;
- in data 15.7.2019, il citato decreto presidenziale di nomina è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione, nelle persone della dott.ssa Maria Antonietta Cugusi, del dott. Gaetano Mosella e del dott. Giuseppe Amore;
- con deliberazione n. 1 del 15.7.2019, la Commissione straordinaria di liquidazione si è regolarmente insediata presso il comune di Quarto ai sensi dell'art.252, comma 2, del TUEL, in data 15.7.2019, nominando quale presidente la dott.ssa Maria Antonietta Cugusi;
- a seguito di dimissioni della dott.ssa Maria Antonietta Cugusi, con d.P.R. del 12.1.2023 è stata nominata in sostituzione la dott.ssa Agnese Iardino;
- successivamente, a seguito di dimissioni del dott. Gaetano Mosella, con d.P.R. del 28.2.2024 è stato nominato in sostituzione il dott. Paolo Rotondo;
- con deliberazione n. 36 del 14.3.2024 l'Organo si è insediato nella sua attuale composizione, nominando quale presidente il dott. Giuseppe Amore

VISTI

- l'articolo 252, comma 4, T.U.E.L. in base al quale «L'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato» ovvero, nel caso di specie, entro il 31 dicembre 2018;

44
48
R



- l'articolo 254, comma 3, del T.U.E.L., che stabilisce che: *«Nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi:*
 - a. i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;*
 - b. i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2;*
 - c. i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario della liquidazione ai sensi del comma 7»;*
- l'articolo 255, comma 10, del T.U.E.L. nella parte in cui prevede che non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi a fondi a gestione vincolata;
- l'articolo 2-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, il quale prevede che : *«1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni e per le province in stato di dissesto finanziario l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario della liquidazione. 2. L'amministrazione dei residui attivi e passivi di cui al comma 1 è gestita separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria di liquidazione. Resta ferma la facoltà dell'organo straordinario della liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori»;*
- il titolo VIII, capi II e III, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267;
- la legge costituzionale n. 3/2001;
- l'art. 31, comma 15, della legge n. 27.12.2002, n. 289;
- il d.P.R. 24. 8.1993, n. 378, contenete il regolamento recante norme sul risanamento finanziario degli enti locali;
- la Circolare del Ministero dell'Interno 20 settembre 1993, n. F.L. 21/93;
- la Circolare del Ministero dell'Interno 14 novembre 1997, n. F.L. 28/97;
- l'articolo 36, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

CONSIDERATO CHE

- l'articolo 254, comma 1, del T.U.E.L. prevede che l'organo straordinario della liquidazione è tenuto a provvedere all'accertamento della massa passiva mediante la formazione del piano di rilevazione dei debiti, atto con il quale si avvia la procedura ordinaria di liquidazione dell'indebitamento;
- l'art. 258 del T.U.E.L. prevede, in alternativa, una modalità semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti, disponendo che: *«L'organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero di pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'ente locale dissestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione»;*
- la procedura semplificata di cui al citato art. 258 del T.U.E.L. prevede un'offerta transattiva, da parte dell'organo straordinario di liquidazione, a ciascun creditore di una somma variabile tra il 40% ed il 60% del debito riconosciuto, con rinuncia ad ogni altra pretesa e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione;
- la procedura semplificata prevede che entro 30 giorni dalla notifica della proposta la Giunta deliberi l'adesione o meno alla procedura semplificata e che, in caso positivo, si impegni a mettere a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione le risorse finanziarie necessarie;



ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
DEL COMUNE DI QUARTO (NA)

2. di AMMETTERE, in chirografo, alla massa passiva, per le motivazioni esplicitate in narrativa, la posizione censita al n. 366 della gestione di liquidazione, nella misura complessiva lorda di euro 4.307,17 (di cui euro 36,84 per iva, da attribuire solo se effettivamente dovuta) per spese legali e accessori liquidate con sentenze nn. 9909/2017 del Tribunale di Napoli e 41641/2016 del Giudice di Pace di Napoli;
3. di notificare la presente deliberazione, a cura della segreteria dell'Ente, al creditore istante;
4. di trasmettere la presente deliberazione, a cura della segreteria dell'Ente, al Sig. Sindaco, al Segretario comunale, al Collegio dei revisori e al Responsabile dell'Area economico-finanziaria per opportuna conoscenza;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del d.P.R. n. 378/1993 e di disporre la pubblicazione sull'Albo Pretorio on line con anonimizzazione dei dati personali in conformità alla normativa vigente.

Letto, confermato e sottoscritto

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

IL PRESIDENTE
Giuseppe Amore

I COMPONENTI
Agnese Iardino

Paolo Rotondo

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica.

